*Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 170 del 24 luglio 2001 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 24 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**N. 200**

MINISTERO DELL’INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

# Decreti afferenti il rilascio della concessione e l’approvazione della convenzione per l’esercizio della distribuzione elettrica.

# SOMMARIO

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per i comuni di Gignod, Saint-Christophe e Valpelline.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 1999 prot. n. 253/SB/mg al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 4 aprile 2000 prot. n. 96/SB/fr all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. con sede legale in Gignod (AO) – frazione Capoluogo, P.I. n. 00035870070, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**ALLEGATO 1**

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l.**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Gignod (AO);
2. Saint-Christophe (AO);
3. Valpelline (AO).

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per i comuni di Allein e Doues.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 1999 prot. n. 253 SB/mg al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. era operante in qualità di unico distributore nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l., con sede legale in Gignod (AO) – frazione Capoluogo, P.I. n. 00035870070, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**ALLEGATO 1**

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l.**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Allein (AO);
2. Doues (AO);

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all’Azienda Multiservizi Imolese S.p.a. per i comuni di Bagnara di Romagna, Imola, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.**

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ed in particolare l’articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza;

Visto in particolare l’articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all’ENEL S.p.a., che ha costituito l’ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l’articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell’energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell’11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell’energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 25 giugno 1999 prot. n. 15446/99 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Intercomunale Multiservizi – Consorzio, successivamente subentrata dalla società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 25 giugno 1999 prot. n. 15447/99 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società società Azienda Intercomunale Multiservizi – Consorzio, successivamente subentrata dalla società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Intercomunale Multiservizi – Consorzio, successivamente subentrata dalla società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a., era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a. con sede legale in Imola (BO), Via Casalegno n. 1, P.I. n. 02096191206, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**ALLEGATO 1**

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a.**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Bagnara (RA);
2. Imola (BO);
3. Massa Lombarda (RA);
4. Sant'Agata sul Santerno (RA)

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Municipale Servizi Pubblici S.p.a. per il comune di Seregno.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 31 maggio 1999 prot. n. 1902/ac al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Municipale Servizi Pubblici S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Seregno (MI) in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 16 marzo 2000 prot. n. 953 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Azienda Municipale Servizi Pubblici S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Seregno (MI) in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Municipale Servizi Pubblici S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Seregno (MI) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Municipale Servizi Pubblici S.p.a. con sede legale in Seregno (MI), Via Palestro n. 33, P.I n. 02641080961, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Seregno (MI).

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Municipale Servizi Pubblici S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Seregno (MI).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Elettrica Cooperativa Alto But S.c. a r.l. per i comuni di Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Ravascletto e Treppo Carnico.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 20 febbraio 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società Elettrica Cooperativa Alto But S.c. a r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società Elettrica Cooperativa Alto But S.C.a.r.l. era operante in qualità di unico distributore nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detti comuni;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la Società Elettrica Cooperativa Alto But S.c. a r.l. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società Elettrica Cooperativa Alto But S.c. a r.l. con sede legale in Paluzza (UD), Via Val Piccolo n. 31, P.I. 00154050306 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' rilasciata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società Elettrica Cooperativa Alto But S.c. a r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**ALLEGATO 1**

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla Società Elettrica Cooperativa Alto But S.c. a r.l. (SECAB S.c. a r.l.)**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Cercivento (UD);
2. Ligosullo (UD);
3. Paluzza (UD);
4. Ravascletto (UD);
5. Treppo Carnico (UD).

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Multiservizi Imolese S.p.a. per il comune di Mordano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 25 giugno 1999 prot. n. 15446/99 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Intercomunale Multiservizi – Consorzio, successivamente subentrata dalla società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a., al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Mordano (BO);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Intercomunale Multiservizi – Consorzio, successivamente subentrata dalla società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a. era operante in qualità di unico distributore nel comune di Mordano (BO) e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a. con sede in Imola (BO) Via Casalegno n. 1, P.I. 02096191206, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Mordano (BO).

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Multiservizi Imolese S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Mordano (BO).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.c. a r.l. per il comune di Forni di Sopra.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:
- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 26 maggio 1999 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.c. a r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Forni di Sopra (UD);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.c. a r.l. era operante in qualità di unico distributore nel comune di Forni di Sopra (UD) e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.c. a r.l.non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.c. a r.l., con sede in Forni di Sopra (UD), Via Nazionale - frazione Santaviela, P.I. 00186960308, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Forni di Sopra (UD).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.c. a r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Forni di Sopra (UD).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Servizi Valdisotto S.p.a. per il comune di Valdisotto.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 30 marzo 2000 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società Servizi Valdisotto S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Valdisotto (SO);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società Servizi Valdisotto S.p.a. era operante in qualità di unico distributore nei comuni di Valdisotto (SO) e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la Società Servizi Valdisotto S.p.a. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società Servizi Valdisotto S.p.a. con sede in Valdisotto (SO) Via Roma - frazione Cepina, P.I. 00682520143, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Valdisotto (SO).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società Servizi Valdisotto S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Valdisotto (SO).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla ASPEA S.p.a. per il comune di Osimo.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito

territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 1999 prot. n. 832/LC/fa., al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'Azienda Speciale per l'Energia e l'Ambiente, impresa elettrica del Comune di Osimo, successivamente trasformatasi in società Azienda Speciale per l'Energia e l'Ambiente S.p.a, per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Osimo (AN) in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 3 aprile 2000 prot. n. 503/LS/cc all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società ASPEA S.p.a., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Osimo (AN) in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, l'Azienda Speciale per l'Energia e l'Ambiente, impresa elettrica del Comune di Osimo, successivamente trasformatasi in società ASPEA S.p.a, era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Osimo (AN) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società ASPEA S.p.a., con sede legale in Osimo (AN) Via Guazzatore n. 163, P.I. 01382420428, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Osimo (AN).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società ASPEA S.p.a., per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Osimo (AN).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda San Severino Marche S.p.a. per il comune di San Severino Marche.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 18 giugno 1999 prot. n. 2100 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda San Severino Marche S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di San Severino Marche (MC) in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2000 prot. n. 568 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Azienda San Severino Marche S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di San Severino Marche (MC) in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda San Severino Marche S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di San Severino Marche (MC) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda San Severino Marche S.p.a. con sede legale in San Severino Marche (MC) Via C. Battisti n. 1, P.I. 01210650436, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di San Severino Marche (MC).

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda San Severino Marche S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di San Severino Marche (MC).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Municipalizzata Idroelettrica ed Acquedotto Selvino per il comune di Selvino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 5 luglio 1999 prot. n. 204 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'Azienda Municipalizzata Idroelettrica ed Acquedotto Selvino per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Selvino (BG) in cui detta azienda, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, l'Azienda Municipalizzata Idroelettrica ed Acquedotto Selvino era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Selvino (BG) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito all'Azienda Municipalizzata Idroelettrica ed Acquedotto Selvino con sede legale in Selvino (BG), Corso Milano n. 19, P.I. n. 02127560163, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Selvino (BG).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Azienda Municipalizzata Idroelettrica ed Acquedotto Selvino per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Selvino (BG).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Servizi Polverigi S.r.l. per il comune di Polverigi.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 1999 prot. n. 6689 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'impresa elettrica del Comune di Polverigi, successivamente trasformatasi nella società Azienda Servizi Polverigi S.r.l., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Polverigi (AN) in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 29 marzo 2000 prot. 1676 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dall'impresa elettrica del Comune di Polverigi, successivamente trasformatasi nella società Azienda Servizi Polverigi S.r.l., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Polverigi (AN) in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, l'impresa elettrica del Comune di Polverigi, successivamente trasformatasi nella società Azienda Servizi Polverigi S.r.l. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Polverigi (AN) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Servizi Polverigi S.r.l. con sede legale in Polverigi (AN), Piazza Umberto 1 n. 15, P.I. 02062980426, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Polverigi (AN).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Servizi Polverigi S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Polverigi (AN).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla società Azienda Servizi Territoriali S.p.a. con sede legale in Recanati.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 1999 prot. n. 2695 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Pubblici -AST- in seguito trasformatosi nella società Azienda Servizi Territoriali S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Recanati (MC) in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 28 agosto 2000 prot. n. 5702 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dal Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Pubblici -AST- in seguito trasformatosi nella società Azienda Servizi Territoriali S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Recanati (MC) in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, il Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Pubblici -AST- in seguito trasformatosi nella società Azienda Servizi Territoriali S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Recanati (MC) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Servizi Territoriali S.p.a. con sede legale in Recanati (MC) Via Pintura del Braccio n. 6, P.I. 01350110431, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Recanati (MC).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Servizi Territoriali S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Recanati (MC).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Multiservizi Energia Ambiente AMEA S.p.a. per il comune di Paliano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 11 giugno 1999 prot. n. 936 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'Azienda Municipalizzata Energia Acqua Gas AMEAG – impresa elettrica del comune di Paliano - successivamente trasformatasi in Azienda Multiservizi Energia Ambiente AMEA S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Paliano (FR) in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda in data 11 giugno 1999 prot. n. 936 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dall'Azienda Municipalizzata Energia Acqua Gas AMEAG – impresa elettrica del comune di Paliano - successivamente trasformatasi in Azienda Multiservizi Energia Ambiente AMEA S.p.a., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Paliano (FR) in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, l'Azienda Municipalizzata Energia Acqua Gas AMEAG – impresa elettrica del comune di Paliano - successivamente trasformatasi in Azienda Multiservizi Energia Ambiente AMEA S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Paliano (FR) risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Multiservizi Energia Ambiente AMEA S.p.a. con sede legale in Paliano (FR), Viale San Francesco d'Assisi n. 15/C, P.I. 02066710605, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Paliano (FR).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Multiservizi Energia Ambiente AMEA S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Paliano (FR).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.a. per il comune di Vercelli.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 1999 prot. n. 003170 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Vercelli in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 1999 prot. n. 003171 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Vercelli in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Vercelli e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.a. con sede legale in Vercelli, Corso Palestro n. 126, P.I. n. 01938630025, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Vercelli.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Vercelli.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a. per il comune di Sondrio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 1999 prot. n. 3084/D al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda dei Servizi Municipali Sondrio, successivamente subentrata dalla società Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sondrio in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 3 aprile 2000 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Azienda dei Servizi Municipali Sondrio, successivamente subentrata dalla società Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Sondrio in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda dei Servizi Municipali Sondrio, successivamente subentrata dalla società Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a., era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Sondrio e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a., con sede legale in Sondrio, Via Ragazzi del '99 n. 19, P.I. n. 00686710146, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sondrio.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sondrio.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla AMPS S.p.a. per il comune di Parma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 1999 prot. n. 2276 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società AMPS S.p.a. di Parma per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Parma in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 1999 prot. n. 2275 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società AMPS S.p.a. di Parma per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Parma in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società AMPS S.p.a. di Parma era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Parma e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società AMPS S.p.a. di Parma con sede legale in Parma, Strada S. Margherita n. 6/A, P.I. n. 02009050341, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Parma.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società AMPS S.p.a. di Parma per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Parma.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Energetica Municipale S.p.a. per il comune di Cremona.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 2 giugno 1999 prot. n. 337 DG/cp al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Energetica Municipale S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Cremona in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 2 giugno 1999 prot. n. 337 DG/cp all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Azienda Energetica Municipale S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Cremona in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Energetica Municipale S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Cremona e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Energetica Municipale S.p.a. con sede legale in Cremona, Viale Trento e Trieste n. 38, P.I. n. 01070830193, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Cremona.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Energetica Municipale S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Cremona.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.a. per il comune di Vicenza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 17 maggio 1999 prot. n. 13570 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Vicenza in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 17 maggio 1999 prot. n. 13571 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Vicenza in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Vicenza e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.a. con sede legale in Vicenza, Contrà Ped. S. Biagio n. 72, P.I. n. 00927840249, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Vicenza.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Vicenza.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla ASM Terni S.p.a. per il comune di Terni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 9 settembre 1999, prot. DIR/10905 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'Azienda Speciale Multiservizi, impresa elettrica del comune di Terni, successivamente trasformatasi in ASM Terni S.p.a., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Terni in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 9 settembre 1999, prot. DIR/10904 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dall'Azienda Speciale Multiservizi, impresa elettrica del comune di Terni, successivamente trasformatasi in ASM Terni S.p.a., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Terni in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, l'Azienda Speciale Multiservizi, impresa elettrica del comune di Terni, successivamente trasformatasi in ASM Terni S.p.a., era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Terni e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società ASM Terni S.p.a. con sede legale in Terni, Strada di Maratta Bassa n. 52, P.I. 00693630550, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Terni.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società ASM Terni S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Terni.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna S.c. a r.l. per i comuni di Chiavenna e Prata Comportaccio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Viste le domande presentate in data 26 agosto 1999 prot. n. 276 e 27 marzo 2001 prot. n. 209698 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna S.c. a r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società, partecipata da gli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 26 agosto 1999 prot. n. 277 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna S.c. a r.l. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna S.c. a r.l. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna S.c. a r.l. con sede legale in Chiavenna (SO), Via Cappuccini n. 36, P.I. n. 00042330142, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna S.c. a r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**ALLEGATO 1**

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna S.c. a r.l. (SIEC Coop.R.L.)**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Chiavenna (SO);
2. Prata Comportaccio (SO).

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla ACEA Distribuzione S.p.a. per i comuni di Roma e Formello.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Visto l'atto costitutivo e l'annesso statuto della società ACEA Distribuzione S.p.a. a rogito del notaio Intersimone, n. di repertorio 163428, n. di raccolta 24066;

Vista la domanda presentata in data 12 maggio 2000 prot. n. 1682 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società ACEA Distribuzione S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegati 1 in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 7 aprile 1999 prot. n. 1240 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società ACEA Distribuzione S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata dalla società ACEA Distribuzione S.p.a. in data 20 marzo 2000 prot. n. 457 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'ammissione alle procedure di aggregazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 9, comma 5, del citato decreto, come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 marzo 2001 n.57;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società ACEA S.p.a., successivamente a seguito del disposto del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 ACEA Distribuzione S.p.a., era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

Ritenuta l'opportunità di attendere l'esito delle procedure di aggregazione di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001 n. 57 per i comuni richiesti come "ambito territoriale contiguo";

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società ACEA Distribuzione S.p.a. con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, P.I. n. 05816644007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società ACEA Distribuzione S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

## ALLEGATO 1

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società ACEA Distribuzione S.p.a.**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Roma;
2. Formello (RM).

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a. per i comuni di Milano e Rozzano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Visto l'atto costitutivo e l'annesso statuto della società AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a. a rogito del notaio Marchetti, n. di repertorio 15951, n. di raccolta 4371;

Vista la domanda presentata in data 27 maggio 1999 prot. n. 014421/P al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società AEM S.p.a., successivamente AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegati 1 in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 1999 n. 014180 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società AEM S.p.a., successivamente AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata dalla società AEM S.p.a., successivamente AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a., in data 30 marzo 2000 prot. n. AEM010971/PRE/112/RR7fsg al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'ammissione alle procedure di aggregazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 9, comma 5, del citato decreto, come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 marzo 2001 n.57;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società AEM S.p.a., in seguito AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a., a seguito del disposto del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;
Ritenuta l'opportunità di attendere l'esito delle procedure di aggregazione di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001 n. 57 per i comuni richiesti come "ambito territoriale contiguo";

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a. con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, P.I. n. 12883430154, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**ALLEGATO 1**

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a.**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Milano;
2. Rozzano (MI).

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Modena Energia Territorio e Ambiente S.p.a. per i comuni di Modena e Castelnuovo Rangone.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 7 giugno 1999 prot. n. 12984 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Modena Energia Territorio Ambiente S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegati 1 in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 1999 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Modena Energia Territorio Ambiente S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata dalla società Modena Energia Territorio Ambiente S.p.a. in data 17 novembre 1999 prot. n. 28941 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'ammissione alle procedure di aggregazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 9, comma 5, del citato decreto, come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 marzo 2001 n.57;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Modena Energia Territorio Ambiente S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

Ritenuta l'opportunità di attendere l'esito delle procedure di aggregazione di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001 n. 57 per i comuni richiesti come "ambito territoriale contiguo";

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Modena Energia Territorio Ambiente S.p.a. con sede legale in Modena, Via Razzaboni n. 80, P.I. n. 02430070363, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Modena Energia Territorio Ambiente S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**ALLEGATO 1**

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Modena Energia Territorio Ambiente S.p.a. (Meta S.p.a.)**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Modena;
2. Castelnuovo Rangone (MO).

DECRETO 3 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.a. per i comuni di Verona e Grezzana.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 1 giugno 1999 prot. n. 8507 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.a per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 3 maggio 2000 prot. n. 5774 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Azienda Generale Servizi municipali di Verona S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.a con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, P.I. n. 02770130231, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

## ALLEGATO 1

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.a. (AGSM Verona S.p.a.)**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Verona;
2. Grezzana (VR).

DECRETO 8 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla società AMET S.p.a. per il comune di Trani.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 1999 prot. n. DIR/MA/2601 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'AMET - Azienda Speciale del Comune di Trani, successivamente trasformatasi in AMET S.p.a., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trani (BA) in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2000 prot. n. 4481 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dall'AMET - Azienda Speciale del Comune di Trani, successivamente trasformatasi in AMET S.p.a., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Trani (BA) in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, l'AMET - Azienda Speciale del Comune di Trani, successivamente trasformatasi in AMET S.p.a., era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Trani (BA) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società AMET S.p.a. con sede legale in Trani (BA), Piazza Plebiscito n. 20, P.I. 04938250729, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trani (BA).

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società AMET S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trani (BA).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 8 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla società AMAIE S.p.a. per il comune di Sanremo.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data15 giugno 1999 prot. n. 008825 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall' AAMAIE - Azienda Speciale del Comune di Sanremo, in seguito trasformatasi in società AMAIE S.p.a., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sanremo (IM) in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 1999 prot. n. 008826, reiterata in data 20 dicembre 2000 prot. n. 016365, all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dall' AAMAIE - Azienda Speciale del Comune di Sanremo, in seguito trasformatasi in società AMAIE S.p.a., per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Sanremo (IM)in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, l'AAMAIE - Azienda Speciale del Comune di Sanremo, in seguito trasformatasi in società AMAIE S.p.a.,. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Sanremo (IM) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società AMAIE S.p.a. con sede legale in Sanremo (IM), Via Nino Bixio n. 5, P.I. 00399050087, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sanremo (IM).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società AMAIE S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sanremo (IM).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 8 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Acqua Elettricità Gas e Servizi - Società per azioni - AC.E.GA.S. S.p.a. per il comune di Trieste.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 1999 prot. n. 05459 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Acqua Elettricità Gas e Servizi – Società per Azioni – AC.E.GA.S. S.p.A. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trieste in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 1999 prot. n. 05458 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Acqua Elettricità Gas e Servizi – Società per Azioni – AC.E.GA.S. S.p.A. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Trieste in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata dalla società Acqua Elettricità Gas e Servizi – Società per Azioni – AC.E.GA.S. S.p.A. in data 25 ottobre 1999 prot. n. 11061 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'ammissione alle procedure di aggregazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 9, comma 5, del citato decreto, come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 marzo 2001 n.57;
Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Acqua Elettricità Gas e Servizi – Società per Azioni – AC.E.GA.S. S.p.A. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Trieste e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

Ritenuta l’opportunità di attendere l’esito delle procedure di aggregazione di cui al comma 5 dell’art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, così come modificato dal comma 3 dell’articolo 10 della legge 5 marzo 2001 n. 57 per i comuni richiesti come “ambito territoriale contiguo”;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Acqua Elettricità Gas e Servizi – Società per Azioni – AC.E.GA.S. S.p.A. con sede legale in Trieste, Via Maestri del lavoro n. 8, P.I: n. 00930530324, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trieste.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Acqua Elettricità Gas e Servizi – Società per Azioni – AC.E.GA.S. S.p.A. per la disciplina della concessione relativa all’attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trieste.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 8 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a. per il comune di Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 17 maggio 1999 prot. n. 7313/P al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Torino in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 11 maggio 1999 prot. n. 7042/D all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Torino in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Torino e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a. con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, P.I. n. 07129470014, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Torino.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Torino.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Elettrica Municipalizzata Tirano S.p.a. per il comune di Tirano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 1999, prot. n. 167/99 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tirano (SO) in cui detta società, partecipata dagli Enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 1999, prot. n. 168/99 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Tirano (SO) cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Tirano (SO) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a con sede legale in Tirano (SO), Viale Garibaldi n. 12, P.I. n. 00743600140, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tirano (SO).

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tirano (SO).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Elettrica Municipalizzata Tirano S.p.a. per il comune di Sernio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:
- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 1999, prot. n. 167/99, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.A. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sernio (SO);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a. era operante in qualità di unico distributore nel comune di Sernio (SO) e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sernio (SO).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Elettrica Municipalizzata di Tirano S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sernio (SO).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi S.n.c. per il comune di Ustica.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione,

previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;

- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 15 novembre 2000 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Ustica (PA);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c era operante in qualità di unico distributore nel comune di Ustica (PA) e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la Società Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Ustica (PA).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c, P.I. 00138700828, con sede in Ustica (PA), Via C. Colombo n. 3, per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Ustica (PA).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.a. per i comuni di Capri e Anacapri.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;

- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 29 agosto 2000 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.a. era operante in qualità di unico distributore nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detti comuni;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.a. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla an'nessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.a., P.I. 00274940634, con sede in Napoli Via G. Rossini n. 22, per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di Cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**ALLEGATO 1**

al Decreto Ministeriale di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica che approva la convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.a.

Comuni serviti:

- Anacapri (NA);
- Capri (NA).

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla S.MED.E. Pantelleria S.p.a. per il comune di Pantelleria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione,

previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società S.MED.E. Pantelleria S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Pantelleria (TP);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società S.MED.E. Pantelleria S.p.a. era operante in qualità di unico distributore nel comune di Pantelleria (TP) e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la società S.MED.E. Pantelleria S.p.a. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società S.MED.E. Pantelleria S.p.a, P.I. 03620860829 con sede in Palermo, Viale Strasburgo n. 189, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Pantelleria (TP).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società S.MED.E. Pantelleria S.p.a., per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Pantelleria (TP).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Germano Industrie Elettriche S.r.l. per il comune di Isole Tremiti.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione,

previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 28 agosto 2000 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Germano Industrie Elettriche S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Isole Tremiti (FG);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Germano Industrie Elettriche S.r.l. era operante in qualità di unico distributore nel comune di Isole Tremiti e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la società Germano Industrie Elettriche S.r.l. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Germano Industrie Elettriche S.r.l., con sede in Bari, Via Zuppetta n. 7/D, P.I. 04353900725, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Isole Tremiti (FG).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Germano Industrie Elettriche S.r.l., per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Isole Tremiti (FG).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Elettrica Ponzese S.p.a. per il comune di Ponza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione,

previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società Elettrica Ponzese S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Ponza (LT);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società Elettrica Ponzese S.p.a. era operante in qualità di unico distributore nel comune di Ponza (LT) e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la Società Elettrica Ponzese S.p.a. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società Elettrica Ponzese S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Ponza (LT).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società Elettrica Ponzese S.p.a., P.I. 00091020594, con sede in Ponza (LT), Via Panoramica n. 34, per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Ponza (LT).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Impianti Elettrici S.r.l. per il comune di Isola del Giglio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione,

previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 28 febbraio 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società Impianti Elettrici S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Isola del Giglio (GR);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società Impianti Elettrici S.r.l. era operante in qualità di unico distributore nel comune di Isola del Giglio (GR) e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la Società Impianti Elettrici S.r.l. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società Impianti Elettrici S.r.l. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Isola del Giglio
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società Impianti Elettrici S.r.l., P.I. 00394730485, con sede in Firenze, Via Condotta n. 10, per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Isola del Giglio (GR).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla ASM Brescia S.p.a. per il comune di Brescia.**

## IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;

- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 21 giugno 1999, prot. n. PG 023814, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società ASM Brescia S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Brescia;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel comune di Brescia il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato sia dalla società ASM Brescia S.p.a. sia dall'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a.

Considerato che, nel comune di Brescia la società ASM Brescia S.p.a. ha una presenza significativa, anche in termini quantitativi, e che pertanto, trattandosi di soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica per il comune di Brescia compete alla società ASM Brescia S.p.a., anche in considerazione dell'obiettivo di valorizzare le imprese distributrici diverse dall'ENEL Distribuzione S.p.a. per promuovere il pluralismo dell'offerta;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società ASM Brescia S.p.a., P.I. 03125280176 e sede legale in Brescia, Via Lamarmora 230, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Brescia.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società ASM Brescia S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Brescia.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. per il comune di Tolentino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 1999 prot. n. 2851 DIR/cd al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Azienda Speciale Servizi Municipalizzati in seguito trasformatasi in società Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tolentino (MC) in cui detta società, partecipata dagli Enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 1999, prot. n. 2317/DIR/ag all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dall' Azienda Speciale Servizi Municipalizzati – successivamente trasformatasi in società Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Tolentino (MC) in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, l'Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, successivamente trasformatasi in società Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Tolentino (MC) e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. con sede legale in Tolentino (MC), Corso Garibaldi n. 78. P.I. 01210690432, sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tolentino (MC).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tolentino (MC).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Elettrica in Morbegno S.c. a r.l. per i comuni di Bema, Cosio Valtellino e Rasura.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 1999 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società Elettrica in Morbegno S.C.ar.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società, partecipata dagli Enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2000 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla Società Elettrica in Morbegno S.C.ar.l. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la Società Elettrica in Morbegno S.C.ar.l. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società Elettrica in Morbegno S.C.ar.l. con sede legale in Morbegno (SO), Via Scenata n. 3, P.I. 00050450147, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società Elettrica in Morbegno S.C.ar.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

## ALLEGATO 1

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla Società Elettrica in Morbegno S.C.ar.l. (SEM S.C.ar.l.)**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Bema (SO);
2. Cosio Valtellino (SO);
3. Rasura (SO).

DECRETO 18 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Multiservizi Goriziana A.M.G. - S.p.a. per il comune di Gorizia.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 3 giugno 1999 prot. n. 5031 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della società Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. - S.p.A. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Gorizia in cui detta società, partecipata dal Comune di Gorizia, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 22 agosto 2000 prot. n. 7747 all'ENEL Distribuzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 dalla società Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. - S.p.A. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nel comune di Gorizia in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. - S.p.A. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Gorizia e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

Decreta:

Articolo 1

1. È indetta rilasciata a titolo gratuito alla società Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. - S.p.A. con sede legale in Gorizia, via IX Agosto n. 15, P.I. n. 00532620317, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Gorizia.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. - S.p.A. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Gorizia.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 31 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Camuna Energia S.r.l. per i comuni di Cedegolo e Paisco Loveno.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Viste le domande presentate in data 3 febbraio 2000, prot. n. 158, e in data 26 febbraio 2000, prot. n. 1046, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rispettivamente dai comuni di Paisco Loveno (BS) e Cedegolo (BS) per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui sopra;

Vista la nota del 1 marzo 2001 prot. n. 1002 con la quale è stato comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la costituzione della società Camuna Energia S.r.l., avente per oggetto sociale "Servizio di distribuzione dell'energia elettrica nei territori dei comuni di Cedegolo Edolo e Paisco Loveno, in forma associata ………" come si evince dal certificato rilasciato dalla CCIAA di Brescia;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nei comuni di cui all'allegato 1 il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato, in impresa in economia dai comuni di cui all'allegato stesso nonchè dall'ENEL S.p.a. che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a.;

Considerato che, nei comuni di cui all'allegato 1 la società Camuna Energia S.r.l. ha una presenza significativa, anche in termini quantitativi, e che pertanto, trattandosi di soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del

comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica per i comuni di cui all’allegato 1 compete alla società Camuna Energia S.r.l., anche in considerazione dell’obiettivo di valorizzare le imprese distributrici diverse dall’ENEL Distribuzione S.p.a. per promuovere il pluralismo dell’offerta;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Camuna Energia S.r.l., P.I. 02144820988 e sede legale in Cedegolo (BS), Piazza Roma n. 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all’allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Camuna Energia S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all’allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 31 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

## ALLEGATO 1

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica alla società CAMUNA ENERGIA S.r.l.**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Cedegolo (BS);
2. Paisco Loveno (BS).

DECRETO 31 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Elettrica "La Bruzolese" S.r.l. per il comune di Bruzolo.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali,

rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 26 gennaio 2000, prot. n. 3/2000, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Società Elettrica "La Bruzolese" S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Bruzolo (TO);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel comune di Bruzolo (TO) il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato sia dalla Società Elettrica "La Bruzolese" S.r.l. sia dall'ENEL S.p.a. che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a.;

Considerato che, nel comune di Bruzolo (TO) la Società Elettrica "La Bruzolese" S.r.l. ha una presenza significativa, anche in termini quantitativi, e che pertanto, trattandosi di soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica per il comune di Bruzolo (TO) compete alla Società Elettrica "La Bruzolese" S.r.l., anche in considerazione dell'obiettivo di valorizzare le imprese distributrici diverse dall'ENEL Distribuzione S.p.a. per promuovere il pluralismo dell'offerta;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla Società Elettrica "La Bruzolese" S.r.l., P.I. 00801350018 e sede legale in Bruzolo (TO), Via Cassanera n. 5, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Bruzolo (TO).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.

3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Società Elettrica “La Bruzolese” S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all’attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Bruzolo (TO).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 31 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 31 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Elettrica Municipale di Chiomonte per il comune di Chiomonte.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 27 maggio 1999, prot. n. 2926, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla Azienda Elettrica Municipale di Chiomonte per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Chiomonte (TO);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel comune di Chiomonte (TO) il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato sia dalla Azienda Elettrica Municipale di Chiomonte sia dall'ENEL S.p.a. che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a.;

Considerato che, nel comune di Chiomonte (TO) l'Azienda Elettrica Municipale di Chiomonte ha una presenza significativa, anche in termini quantitativi, e che pertanto, trattandosi di soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica per il comune di Chiomonte (TO) compete all' Azienda Elettrica Municipale di Chiomonte, anche in considerazione dell'obiettivo di valorizzare le imprese distributrici diverse dall'ENEL Distribuzione S.p.a. per promuovere il pluralismo dell'offerta;

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito all'Azienda Elettrica Municipale di Chiomonte, P.I. 01933150011 e sede legale in Chiomonte (TO), Via Vescovado n. 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Chiomonte (TO).
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l' Azienda Elettrica Municipale di Chiomonte per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Chiomonte (TO).
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 31 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione all'Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati di Soresina per il comune di Soresina.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali,

rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;

- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 1999, prot. n. 1748/16A, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati di Soresina per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Soresina (CR);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel comune di Soresina (CR) il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato sia dall'Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati di Soresina sia dall'ENEL S.p.a. che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a.;

Considerato che, nel comune di Soresina (CR) l'Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati di Soresina ha una presenza significativa, anche in termini quantitativi, e che pertanto, trattandosi di soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica per il comune di Soresina (CR) compete all'Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati di Soresina, anche in considerazione dell'obiettivo di valorizzare le imprese distributrici diverse dall'ENEL Distribuzione S.p.a. per promuovere il pluralismo dell'offerta;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito all'Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati di Soresina, P.I. 01074560192 e sede legale in Soresina (CR), Via Cairoli n. 17, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Soresina (CR).

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l' Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati di Soresina per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Soresina (CR).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 31 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 31 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Società Idroelettrica Valcanale S.a.s. per il comune di Tarvisio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali,

rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;

- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 30 marzo 2000, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Idroelettrica Valcanale s.a.s. e dalla società Idroelettrica Weissenfels S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tarvisio (UD);

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel comune di Tarvisio (UD) il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato sia dalla società Idroelettrica Valcanale s.a.s. sia dalla società Idroelettrica Weissenfels S.r.l. che dall'ENEL S.p.a. che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a.;

Considerato che, nel comune di Tarvisio (UD) la società Idroelettrica Valcanale s.a.s. ha una presenza significativa, anche in termini quantitativi, nonché esercita per conto della società Idroelettrica Weissenfels S.r.l. le funzioni descritte nel verbale della riunione del 17.04.01 tra le società di cui sopra e che pertanto, trattandosi di soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica per il comune di Tarvisio (UD) compete alla società Idroelettrica Valcanale s.a.s., anche in considerazione dell'obiettivo di valorizzare le imprese distributrici diverse dall'ENEL Distribuzione S.p.a. per promuovere il pluralismo dell'offerta;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Idroelettrica Valcanale s.a.s., P.I. 00190600304 e sede legale in Tarvisio, Via Officine n. 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e

dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tarvisio (UD).

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Idroelettrica Valcanale s.a.s. per la disciplina della concessione relativa all’attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tarvisio (UD).
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 31 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

DECRETO 31 maggio 2001.

**Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla società Odoardo Zecca S.r.l. per i comuni di Ortona e San Vito Chietino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali,

rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;

- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l’ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d’azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l’attività di misura dell’energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell’energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell’utenza e dell’evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell’attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 29 marzo 2000, prot. n. 1255-8.13.1, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Odoardo Zecca S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all’allegato 1;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nei comuni di cui all’allegato 1 il servizio di distribuzione dell’energia elettrica era esercitato sia dalla società Odoardo Zecca S.r.l. sia dall’ENEL S.p.a. che ha costituito l’ENEL Distribuzione S.p.a.;

Considerato che, nei comuni di cui all’allegato 1 la società Odoardo Zecca S.r.l. ha una presenza significativa, anche in termini quantitativi, e che pertanto, trattandosi di soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione della distribuzione dell’energia elettrica ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica per i comuni di cui al suddetto allegato compete alla società Odoardo Zecca S.r.l., anche in considerazione dell’obiettivo di valorizzare le imprese distributrici diverse dall’ENEL Distribuzione S.p.a. per promuovere il pluralismo dell’offerta;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Odoardo Zecca S.r.l., P.I. 00225170687 e sede legale in Pescara, Via Piave n. 133, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all’allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.

3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Odoardo Zecca S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 31 maggio 2001

*Il Ministro:* LETTA

## ALLEGATO 1

**al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Odoardo Zecca S.r.l.**

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Ortona (CH);
2. San Vito Chietino (CH).

**01A6838**

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651480/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 13.500
€ 6,97